



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

Ordinanza nr. 21 del 10-02-2017

CORPO DI POLIZIA LOCALE

OGGETTO: VIA MAZZINI TRATTO COMPRESO TRA INTERSEZIONE CON VIA GRAMSCI E INTERSEZIONE CON VIA QUARTO - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE

Codice Classifica	9 2
-------------------	-----

IL RESPONSABILE

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie politiche di mobilità, ha posto in priorità la tutela dell'utenza debole della strada, avviando in particolare dall'anno 2012 un articolato piano di interventi incentrati sulla Sicurezza stradale del bambino della Scuola Primaria, quali l'attivazione del servizio Pedibus, l'incremento della Educazione Stradale nelle Scuole, la limitazione della circolazione in Via Mazzini nel periodo scolastico e in dati orari, lo spostamento dell'accesso principale all'edificio scolastico in area più protetta sulla Via Mazzini anziché sulla precedente P.zza Italia;

PREMESSO altresì che l'obiettivo finale è quello di creare le migliori condizioni per consentire agli alunni della Scuola Primaria, entro il termine del ciclo scolastico quinquennale, di percorrere a piedi in Sicurezza e quanto più in autonomia possibile i tragitti:

- casa - scuola, mediante il Pedibus;
- parcheggi circostanti - scuola mediante il transito del bambino entro Zone a Traffico Limitato (accesso consentito solo ad alcune categorie di veicoli) e/o Aree Pedonali (accesso consentito esclusivamente ai pedoni);

DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale nr. 103 del 10/09/2012 venivano istituite in periodo scolastico (giorno di inizio - giorno di fine scuola Primaria) e, rispettivamente, in due separate porzioni della Via Mazzini:

- 1) un'Area Pedonale con transito consentito esclusivamente ai pedoni nel primo tratto, compreso tra via Gramsci e via De Medici/XXV Aprile, ove presente l'accesso unico alla scuola e vi si ammassano i bambini ed i loro accompagnatori, dalle ore 08:00 alle ore 09:00 e dalle ore 15:45 alle ore 16:45
- 2) una Zona a Traffico Limitato con transito consentito solo ad alcune categorie di veicoli nel finitimo e precedente tratto della via Mazzini, compreso tra via De Medici/XXV Aprile e via Quarto, utilizzato per raggiungere l'Area Pedonale, dalle ore 08:00 alle ore 09:00 e dalle ore 15:45 alle ore 16:45;

ATTESO che a seguire, il Comandante della Polizia Locale, ha adottato l'Ordinanza viabilistica n. 142 del 14/09/2012, per la disciplina della circolazione stradale in dette aree;

- che con successiva Ordinanza viabilistica n. 122 del 13/12/2016 venivano istituiti ulteriori obblighi, divieti e limitazioni con particolare riferimento alla disciplina della sosta, anche in ragione delle

modifiche urbanistico-edilizie intervenute negli ultimi due anni in Via Mazzini e che hanno visto la realizzazione di un ampio parcheggio sotterraneo ad uso pubblico, nonché la posa di dissuasori mobili, adeguatamente segnalati e finalizzati ad impedire l'accesso alla generalità dei veicoli in ZTL (precedente punto 2), nonché a tutti i veicoli a motore nell'area Pedonale (precedente punto 1) destinata allo stazionamento degli alunni e dei pedoni negli orari di ingresso/uscita dalla Scuola Primaria;

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 31/01/2017 avente ad oggetto "Via Mazzini, tratto compreso tra via Quarto e via XXV Aprile/Medici, modifica parziale dell'attuale Zona a Traffico Limitato" con la quale:

- a) venivano confermate le condizioni di attivazione dell'Area Pedonale di cui al precedente punto 1) a suo tempo istituita, in periodo scolastico, dalle ore 08:00 alle ore 09:00 e dalle ore 15:45 alle ore 16:45;
- b) venivano ridotti i tempi di attivazione della Zona a Traffico Limitato (precedente punto 2) da 60 a 30 minuti in periodo scolastico e contestualmente si limitano le categorie di veicoli ammessi al transito;

RITENUTO di procedere, in applicazione della D.G.C. n. 16 del 31/01/2016, con l'assunzione del provvedimento demandato al Responsabile della Polizia Locale di regolamentazione della circolazione stradale nel tratto della Zona a Traffico Limitato (ZTL), di cui al precedente punto 1) al fine di limitare le categorie di accesso all'area, garantire l'incolumità dei pedoni e l'opportuno rallentamento dei transiti veicolari, mediante la riduzione dei limiti di velocità, in particolare in prossimità dei dissuasori mobili installati all'altezza dell'intersezione con Via Gramsci e all'altezza dell'accesso al parcheggio interrato realizzato a corredo del "Piano di recupero ex Oratorio", posti a protezione dei pedoni nelle fasce orarie di ingresso/uscita dalla Scuola Primaria;

RICHIAMATE espressamente le linee guida indicate dal Ministro dei Trasporti con la Sua direttiva II° "Sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del C.d.S. in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e manutenzione" a Prot. 777 del 27.04.2006;

VISTI gli Artt. 5,6,7 del D.Lgs 30 Aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli Artt. 107 e 109 del T.U.E.L. -D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed accertata quindi la propria competenza;

VISTI gli Artt. 1 e 21bis, 21 quinquies e 21 octies della L. 241 del 07 Agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

per quanto di competenza e cioè per le aree assoggettabili a regolamentazione ai sensi del Codice della Strada - D.Lgs 30 Aprile 1992 n° 285 e s.m.i.-, per i motivi sopra descritti e che di seguito si intendono integralmente riportati

ORDINA

A far data da lunedì 13 febbraio 2017 in via Mazzini nel tratto compreso tra via Quarto e via XXV Aprile/Medici, attualmente regolamentata a Zona a Traffico Limitato (ZTL), l'istituzione dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni:

1. Limite massimo di velocità 30 km/h;

2. Divieto di transito ai veicoli nei seguenti orari e giorni scolastici attivazione della Zona a Traffico Limitato (ZTL):
 - a) dalle ore 08:10 alle ore 08:40
 - b) dalle ore 16:10 alle ore 16:40

3. Di espressamente derogare al divieto di transito di cui al precedente punto 2), solo per i veicoli provenienti da Via Quarto/Via Mazzini/ Via Falcone e Borsellino diretti verso Via XXV Aprile/ Via De Medici, le seguenti categorie di veicoli e utenti:
 - a) residenti di via XXV Aprile, De Medici ed ai possessori di box o aree laterali idonee allo stazionamento dei veicoli, previa autorizzazione al transito da richiedere tramite modulo presente sul sito istituzionale del Comune ed inserimento della targa in apposita lista di esclusione delle targhe denominata " withe list" dei veicoli autorizzati;
 - b) veicoli adibiti al trasporto degli utenti diversamente abili, previo inserimento, a domanda degli aventi diritto, in apposita lista di esclusione delle targhe denominata " withe list";
 - c) altre categorie di utenti da autorizzarsi, di volta in volta dal Responsabile del Corpo di Polizia Locale, per casi di stato di necessità, previa motivata istanza;
 - d) veicoli adibiti al soccorso, veicoli adibiti a riparazioni tecniche urgenti di Aziende eroganti un pubblico servizio, delle Forze dell'Ordine, della Polizia Locale, dei VV.FF. ;

4. Direzione obbligatoria diritta verso Via XXV Aprile per quanti percorrono la via De Medici durante il periodo scolastico e nei giorni di scuola dalle ore 08:10 alle ore 08:40 e dalle ore 16:10 alle ore 16:40;

STABILISCE

- Il mantenimento dell'attuale Area Pedonale vigente nel primo tratto di Via Mazzini, compreso tra via Gramsci e via De Medici/XXV Aprile, ove presente l'accesso unico alla Scuola Primaria in periodo scolastico, dalle ore 08:00 alle ore 09:00 e dalle ore 15:45 alle ore 16:45;

- La segnalazione della presenza di dissuasori mobili a scomparsa mediante idonea segnaletica e posa di lanterne semaforiche nei periodi ed orari di attivazione della ZTL e dell'Area Pedonale;

DISPONE

- la revoca dell'Ordinanza viabilistica n. 142 del 14/09/2012, nelle parti di essa che risultano espressamente modificate dal presente atto.

- che la presente ordinanza sia resa nota mediante l'apposizione della necessaria segnaletica stradale verticale ed orizzontale, a cura del Settore Comunale Gestione e Manutenzioni del Territorio, giusto quanto indicato dagli Artt. 14, 37, 39 e 40 del D.Lgs 30 Aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni e dei correlati Articoli e figure del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione,- Allegati al Titolo II -, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

MANDA

- Al Messo comunale per la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ai soggetti di cui all'Art. 12 del D.Lgs. 285/92, affinché provvedano al controllo circa il rispetto della su estesa Ordinanza.

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7/08/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni,

avverso la presente ordinanza, è ammissibile il ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse :

- giurisdizionale, in applicazione della Legge 6/12/1971, n. 1034 e s.m.i., per presunzione di incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - sezione territorialmente competente -;
- gerarchico, in relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del D.Lgs 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, in relazione alla natura dei segnali apposti, innanzi al Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.;
- straordinario, innanzi al Capo dello Stato , ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i., entro il termine di giorni 120 dalla pubblicazione della presente Ordinanza

AVVISA

- che per le trasgressioni trovano a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal D.Lgs 30 Aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni -Nuovo Codice della Strada- nonché dalla eventuale ed ulteriore normativa vigente in materia, secondo il criterio di specialità.
- che, a norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7/08/1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Comandante della Polizia Locale, Commissario Capo di P.L. *Sara BOSATELLI*;

IL RESPONSABILE
Sara Bosatelli